

REP. 409/2018



CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA IL CONSORZIO LE VALLI ED IL COMUNE DI SAN BONIFACIO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ²³ del mese di gennaio presso gli uffici del Consorzio Le Valli con sede in Località Crosaron, 18 – 37047 Villabella di San Bonifacio, con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge

TRA

Il Consorzio le Valli (VR) legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Giampaolo Provoli dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E


Il Comune di San Bonifacio legalmente rappresentato dal Vice Sindaco Prof. Nogara Mario, domiciliato per la carica presso la sede comunale codice fiscale/partita Iva: 00220240238 il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 42 del 28.09.2017, esecutiva e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO:

- che il Titolo I, capo V del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- che l'art. 30 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 37 (aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.lgs. 19/04/2017 n. 56 "Codice di Contratti", stabilisce che:
 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo

[Handwritten signature]





- precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38, disposizione modificata dal D.lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017;
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice;
 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- Che l'art. 216, comma 10, (Disposizioni transitorie e di coordinamento) stabilisce: "fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui art. 38 i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art 33 ter. D.lgs. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012 n. 221";
 - che il D.lgs. 18/10/2012 n. 179, stabilisce:
 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.



CONSORZIO LE VALLI

Loc. Crosaron di Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio VR - c/o Soave Center - Piano II° - Scala A
Tel. 045/6102928 Fax 045/7611771

www.levalli.vr.it

C.F. 92003000236

P.IVA 02826280238



2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. E' istituita la Centrale unica di committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per il Comune di San Bonifacio e sottoscrittore di questa Convenzione.
2. L'esercizio associato della Centrale unica di committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata a cottimo e delle acquisizioni in economia).
3. La convenzione persegue le seguenti finalità:
 - a) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
 - b) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
 - c) ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
 - d) maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
 - e) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
 - f) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del back-office pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
 - g) maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
 - h) maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
 - i) maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;
 - j) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.

Articolo 2 - Ambito territoriale ed Ente Capofila

1. L'ambito territoriale relativo alla costituzione della centrale unica di committenza è individuato nei territori del Comune sottoscrittore della presente convenzione.
2. La centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 56/2017 è costituita presso la sede del Consorzio Le Valli che svolge le funzioni di Ente capofila.




CONSORZIO LE VALLI


Loc. Crosaron di Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio VR - c/o Soave Center - Piano II° - Scala A
Tel. 045/6102928 Fax 045/7611771

www.levalli.vr.it

C.F. 92003000236

P.IVA 02826280238





Articolo 3 - Finalità

1. Le funzioni ed i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con l'Ente convenzionato e delle procedure di gara come meglio specificato nei seguenti articoli.
2. L'ambito di operatività della C.U.C. è relativo a lavori pubblici, all'acquisizione di beni e servizi ed alle procedure di cottimo fiduciario precedute da gara informale.

Art. 4 - Funzioni attività e servizi svolti dalla centrale unica di committenza (CUC)

1. Il Consorzio Le Valli, nello svolgere le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:
 - a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) collabora nella redazione del capitolato speciale;
 - d) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - e) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito;
 - g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - h) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - i) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva;
 - j) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - k) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
 - l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
2. Le procedure si svolgeranno come di seguito:



CONSORZIO LE VALLI

Loc. Crosaron di Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio VR - c/o Soave Center - Piano II° - Scala A
Tel. 045/6102928 Fax 045/7611771

www.levalli.vr.it

C.F. 92003000236

P.IVA 02826280238







- a) la CUC si impegna, entro gg. 15 dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara;
 - b) completata la procedura di aggiudicazione, la C.U.C. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale/determina di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
 - c) la Centrale Unica di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatrici degli appalti.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Articolo 5 - Funzioni ed attività di competenza dei singoli Comuni

1. Fermo restanti i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a) la nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) art. 31 del D.lgs. n. 56/2017;
 - b) la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - c) l'adozione della determina a contrattare;
 - d) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
 - e) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi;
 - f) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti lavori;
 - g) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;





- h) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
 - i) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni richieste dall'Autorità ai sensi dall'art. 213 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 56/2017.
1. L'Ente aderente può delegare alla Centrale Unica di Committenza l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
 2. L'Ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).
 3. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale unica di committenza riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.

Articolo 6 - Organizzazione e Funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell'ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa ma tenuto conto della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l'ufficio di norma è costituito da :
 - a) Il Responsabile del servizio competente per materia del Consorzio le Valli, funzionario responsabile della C.U.C. che procederà alla firma degli atti di gara;
 - b) Il R.U.P. del Comune committente;
 - c) Eventuale personale di segreteria dei comuni.



Articoli 7 - Richieste finanziamenti gestione associata

1. Il Consorzio le Valli si impegna a candidare il progetto Centrale di committenza sui bandi regionali e nazionali per il finanziamento dei servizi associati. L'eventuale finanziamento potrà essere utilizzato per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni associati.




Art. 8 - Forme di consultazione

1. Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato alla Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

Articolo 9 - Mezzi e costi della gestione associata

1. Ai Comuni consorziati non è posto alcun onere finanziario per la realizzazione della Centrale Unica di Committenza.





2. Per i Comuni di cui al successivo articolo 12, gli oneri finanziari per la realizzazione della Centrale Unica di Committenza sono ripartiti secondo principi di equità.

Art. 10 - Riparto spese

1. L'adesione alla Centrale di Committenza deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.
2. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico del Comune o dei comuni committenti, anche in caso di gara deserta e/o annullata, proporzionalmente all'importo di partecipazione dell'appalto.

Articolo 11 - Decorrenza durata

1. La presente convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione da parte dei Comuni ed avrà durata triennale.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della scadenza naturale, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari, dagli Enti aderenti.

Articolo 12 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dalla Convenzione

1. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla presente convenzione, previa l'approvazione della presente Convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.
2. Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere, entro il 30 luglio, agli altri Comuni ad esso associati. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso le spese sino all'operatività del recesso stesso.

Articolo 13 - Controversie

1. Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci.
2. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Articolo 14 - Rinvio



CONSORZIO LE VALLI

Loc. Crosaron di Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio VR - c/o Soave Center - Piano II° - Scala A
Tel. 045/6102928 Fax 045/7611771

www.levalli.vr.it

C.F. 92003000236

P.IVA 02826280238



1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.

Articolo 15 - Disposizioni finali

2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. n. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSORZIO LE VALLI
IL PRESIDENTE

Prof. Giampaolo Provoli Prof. Nogara Mario

PER IL COMUNE DI SAN BONIFACIO

VICE SINDACO



CONSORZIO LE VALLI

Loc. Crosaron di Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio VR - c/o Soave Center - Piano II° - Scala A

Tel. 045/6102928 Fax 045/7611771

www.levalli.vr.it

C.F. 92003000236

P.IVA 02826280238